

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2019

relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONTESTO E SENTENZE DEL GIUDICE DELL'UNIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura («TSS»), di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Nel dicembre 2009 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd («Hubei»), uno dei produttori esportatori di TSS della RPC, ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009. Con sentenza del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 ⁽³⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 nella parte in cui istituisce dazi antidumping sulle esportazioni di TSS fabbricati da Hubei e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni.
- (3) Nell'aprile 2014, alcuni produttori di TSS dell'Unione hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-186/14 P e C-193/14 P ⁽⁴⁾.
- (4) Nel frattempo, il 7 dicembre 2015, in seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 ⁽⁶⁾, ha prorogato i dazi sulle importazioni di TSS dalla RPC, compresi quelli applicabili ai TSS fabbricati da Hubei.
- (5) Il 7 aprile 2016, nella sua sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-528/09, confermando così la decisione del Tribunale.
- (6) Il 3 giugno 2016, ai fini dell'esecuzione delle sentenze citate, i servizi della Commissione hanno cancellato Hubei dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e l'hanno iscritta separatamente con il codice addizionale TARIC C 129 (la cosiddetta «decisione della Commissione del 3 giugno 2016»). La modifica del codice TARIC rifletteva l'annullamento deciso dalla Corte dei dazi antidumping sulle importazioni di TSS fabbricati da Hubei.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 262 del 6.10.2009, pag. 19).

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 *Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU:T:2014:35.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, *ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell'Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd.*, ECLI:EU:C:2016:209.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

